



LEGGE 25 novembre 1980 n.86 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 3 dicembre 1980)

Ristrutturazione degli uffici e dei servizi dello Stato. Modificazioni alla disciplina del rapporto di impiego pubblico.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 novembre 1980.

TITOLO I

RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLO STATO

Art. 1

La ristrutturazione degli Uffici e dei servizi dello Stato, prevista all'art. 1 della Legge 23 dicembre 1976 n.78 e all'art. 1 della Legge 28 febbraio 1979 n.5, viene attuata mediante la istituzione di dipartimenti e di aziende autonome di Stato. Per aree di attività di ridotte dimensioni possono istituirsi dei settori al di fuori dei dipartimenti.

Art. 2

A ciascun dipartimento fanno capo le attività e gli uffici aventi caratteristiche di omogeneità negli interventi e di affinità negli obiettivi e nelle funzioni.

Con specifico provvedimento legislativo viene disciplinata la materia delle aziende autonome di Stato.

Art. 3

Presso ogni dipartimento è istituito un consiglio, composto da funzionari di livello direttivo da identificarsi nel provvedimento di attuazione dei singoli dipartimenti.

Il Consiglio di Dipartimento, salvo le determinazioni da porsi nei singoli provvedimenti di attuazione, ha funzione di consultazione per gli organi politici, di elaborazione di direttive per la realizzazione dei compiti e dei programmi attribuiti al dipartimento, di verifica dei risultati e di coordinamento negli uffici.

E' compito del Consiglio di Dipartimento di impostare lo studio della revisione dei capitolati di servizio.

Restano ferme le competenze fissate direttamente dalla legge in capo ai singoli funzionari e dipendenti.

Art. 4

Il Consiglio di Dipartimento è coordinato da uno dei suoi componenti, nominato dal Congresso di Stato.

Il coordinatore, durante l'incarico, riceverà oltre il trattamento economico corrispondente al livello retributivo di inquadramento una indennità mensile di L. 100.000 non pensionabile e non liquidabile a titolo di indennità di fine servizio.

Art. 5

Al momento della istituzione del dipartimento o settore, sono individuati con provvedimento legislativo gli uffici e gli organi aventi potere decisionale di rilevanza esterna.

Art. 6

I dipartimenti, i settori, le aziende e gli uffici, individuate le procedure più idonee al conseguimento degli obiettivi istituzionali, tendono alla realizzazione della massima collaborazione fra i dipendenti da attuarsi con integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli.

Restano comunque salvi i compiti e le responsabilità assegnati in relazione ai requisiti di professionalità e di competenza.

Art. 7

La ristrutturazione degli uffici e dei servizi dello Stato si attua con atti legislativi su iniziativa del Congresso di Stato, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

Con atti legislativi, unici rispettivamente per Pubblica Amministrazione, Istituto Sicurezza Sociale, Aziende Autonome di Stato, si attuano in una prima fase la definizione delle funzioni dei servizi e delle amministrazioni pubbliche costituenti i dipartimenti ed i settori; in una seconda fase gli organigrammi, le dotazioni organiche delle amministrazioni, le qualifiche professionali, l'inquadramento delle qualifiche nei livelli.

E' riservata al Governo la facoltà di deliberare il ritiro del progetto di legge prima della sua approvazione definitiva.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO

Art. 8

Il personale dell'Amministrazione Pubblica, compreso quello delle aziende autonome di Stato, con rapporto di impiego pubblico è inquadrato in ruoli articolati in un numero massimo di 11 livelli retributivi, in relazione alle esigenze funzionali dei dipartimenti, delle aziende autonome di Stato, dei settori di cui all'art. 1, secondo quanto previsto nell'Allegato a questa legge.

Art. 9

Ad ogni livello retributivo corrisponde una declaratoria delle caratteristiche generali delle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi.

Ogni livello comprende le qualifiche professionali.

Art. 10

Il passaggio dalla qualifica di inquadramento ad altre di livello superiore avviene per concorso.

Al personale, non in possesso del titolo di studio previsto per il posto per cui concorre, è consentita la partecipazione al concorso purchè abbia svolto ininterrottamente, per cinque anni almeno, servizio nella Pubblica Amministrazione, nelle qualifiche del livello immediatamente inferiore rispetto al livello della qualifica inerente al posto messo a concorso.

Questa disposizione non si applica quando il titolo di studio, come sarà specificato all'atto della nuova ristrutturazione degli uffici e dei servizi, costituisca requisito indispensabile per la funzione da svolgere.

Art. 11

All'atto della revisione della Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41 verranno disciplinati i limiti e le forme della mobilità del personale nell'ambito dell'Amministrazione Pubblica, contemperando le esigenze della Pubblica Amministrazione ed il consenso del lavoratore.

Art. 12

La struttura della retribuzione è costituita da: livello retributivo, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità come indicati nell'Allegato.

Art. 13

Nell'art. 86 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41 la dizione "ultimo stipendio base" deve intendersi sostituita con "importo per l'indennità di anzianità indicato nell'Allegato alla presente legge".

Art. 14

La retribuzione è suscettibile di 8 scatti biennali ciascuno in cifra fissa, come indicati nell'Allegato, a modifica del I° comma dell'art. 56 della Legge 22 dicembre 1972 n.41.

Art. 15

Nel passaggio al nuovo sistema retributivo è garantito al dipendente il maturato economico e cioè:

- a) garanzia dell'ammontare complessivo della retribuzione già raggiunto;
- b) l'ammontare della retribuzione del 31 marzo 1979 (o della data successiva di inizio del rapporto di impiego) dovrà quanto meno essere maggiorato dell'aumento generalizzato di L. 30.000, a prescindere dalla evoluzione della contingenza e dalla maturazione di aumenti periodici.

Art. 16

L'ammontare degli aumenti periodici di anzianità raggiunto al 31 maggio 1979 sarà ricalcolato sulla base della nuova misura fissa biennale indicata nell'Allegato; detta misura si applicherà poi per gli aumenti periodici successivi fino a raggiungere quello massimo di 8 previsti dall'art. 14.

Art. 17

Nel passaggio di livello retributivo, che comporti diversa misura degli aumenti periodici, si applica quanto già disposto al secondo comma dell'art. 56 della Legge 22 dicembre 1972 n.41.

Art. 18

L'inquadramento di cui all'art. 7 del personale dipendente della Pubblica Amministrazione, compreso quello delle aziende autonome di Stato, nei singoli livelli retributivi terrà conto delle funzioni affidate.

Con l'inquadramento saranno attribuiti supplementi di valutazione per il personale che, collocato in una qualifica professionale, abbia un maggior rischio, disagio ed affaticamento per l'attività specifica chiamato a svolgere. I supplementi permangono fino a quando sussistono i fattori che li hanno determinati.

I trattamenti attuali ad personam, anche se conseguenti a trasferimento ai sensi del I° comma dell'art. 25 della Legge Organica, sono conservati come maturato economico.

Il personale trasferito a norma del secondo comma del citato art. 25, è inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica dalla quale era stato trasferito.

Con il nuovo inquadramento, fatta eccezione per quanto previsto al comma precedente, non si farà più luogo a trattamenti ad personam.

Art. 19

Fatte salve le procedure stabilite dalla Legge Organica in materia di concorsi, nella ristrutturazione degli uffici e dei servizi di cui alla presente legge, in relazione all'inquadramento delle qualifiche professionali nei livelli retributivi, il Capo del Personale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, predispone una proposta di inserimento del personale in servizio nei livelli retributivi di cui all'art. 8, ferma la decorrenza degli effetti economici dal 1° giugno 1979 ai sensi della Legge 28 febbraio 1979 n.5.

La proposta viene pubblicata negli albi del Pubblico Palazzo, delle Giunte di Castello, e negli Uffici Pubblici a cura dell'Ufficio del Personale.

Il dipendente interessato, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione, può far pervenire all'Ufficio del Personale eventuali osservazioni scritte.

Decorso tale termine il Congresso di Stato, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, entro 180 giorni sottopone al Consiglio Grande e Generale la proposta di provvedimento per l'approvazione.

La decisione del Consiglio Grande e Generale ha natura di atto amministrativo.

Nel termine di 30 giorni dalla decisione del Consiglio, gli interessati possono proporre ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili quale Magistrato Amministrativo.

La sentenza del Magistrato Amministrativo può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione innanzi al Consiglio dei XII.

I ricorsi di cui sopra non sospendono l'esecutorietà del provvedimento del Consiglio Grande e Generale.

Le procedure di cui ai due commi precedenti sono esenti da spese giudiziarie.

Art. 20

La parte economica e gli istituti normativi fondamentali del rapporto di impiego pubblico vengono definiti mediante contrattazione collettiva, con periodicità biennale e con le modalità di cui all'art. 7 a decorrere dal 1° aprile 1979.

Art. 21

Ai fini della contrattazione collettiva, di cui all'art. che precede, il Governo tratterà con le Organizzazioni Sindacali a mezzo di una sua delegazione a ciò espressamente costituita.

Le parti, governativa e sindacale, fissati gli istituti normativi fondamentali delle materie del Pubblico Impiego, possono demandare alla gestione contrattuale l'articolazione concreta dell'intesa. A tal fine la delegazione governativa designerà i propri rappresentanti.

Art. 22

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi 1979 e 1980, valutabili in complessive L. 6.648.500.857 circa, si provvede quanto a L. 196.500.857 a carico dello stanziamento iscritto al Cap. 75/4 del Bilancio di previsione 1979, all'uopo utilizzando l'accantonamento a residuo "Oneri per le ristrutturazioni e per i miglioramenti al personale dipendente dello Stato"; quanto a L. 6.452.000.000 a carico dello stanziamento iscritto al Cap. 01160 del Bilancio di previsione 1980, da integrarsi con opportuno provvedimento di variazione.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 23

Ai dipendenti, cessati dal servizio con diritto a pensione dopo il 31 maggio 1979, che non abbiano raggiunto all'atto del pensionamento l'importo massimo corrispondente a otto aumenti periodici della nuova misura, verrà calcolata, se più favorevole agli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di fine servizio, la eventuale differenza risultante dal rapporto di un aumento periodico della nuova misura per ogni tre anni e mezzo di servizio.

Art. 24

Per il personale in servizio al 1° giugno 1979, quando si verifica passaggio di livello che importi modifica nella misura degli aumenti periodici, l'importo degli aumenti maturati al 31 maggio 1979 viene rivalutato in proporzione al rapporto fra gli aumenti periodici dei due livelli.

Art. 25

All'atto dell'approvazione della presente legge, viene corrisposto un aumento generalizzato di Lire 30.000 con decorrenza dal 1° aprile 1979, dedotto quanto già corrisposto in base alla Legge 28 marzo 1980 n.24.

A decorrere dal 1° giugno 1979, a norma dell'art. 2 della Legge 28 febbraio 1979 n.5, il predetto aumento fa parte del piede retributivo di cui all'Allegato.

Art. 26

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, unitamente alla ristrutturazione viene definito il quadro organico di ciascuna unità, con l'indicazione delle qualifiche professionali e dei requisiti e modalità del loro conferimento, nonché dell'abrogazione dei posti corrispondenti dell'Allegato "A" della Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41.

Ultimata la ristrutturazione, a iniziativa del Congresso di Stato, i diversi quadri, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, saranno unificati in un ruolo generale che sostituirà l'Allegato "A" della predetta legge.

Il ruolo assumerà la forma di un Decreto Reggenziale.

Art. 27

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1 dicembre 1980/1680 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Berardi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI, DELLE DECLARATORIE O PROFILI DI RUOLO, DELLE QUALIFICHE O DEI PROFILI PROFESSIONALI TIPO, DELLA STRUTTURA RETRIBUTIVA.

LIVELLO 1

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Prestazioni elementari e predeterminabili, impiego di attrezzature di uso comune.

Autonomia vincolata da istruzioni semplici.

Facoltà di proporre miglioramenti o semplificazioni delle modalità di svolgimento dei propri compiti.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Ausiliario di portineria.

Ausiliario per commissioni interne ed esterne.

PIEDE RETRI- INDENNITÀ' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

345.000 197.030 18.000 207.050 v. art. 4

della Legge

28 febbraio

1979 n. 5

LIVELLO 2

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Prestazioni elementari che richiedono capacità pratica e conoscenze

professionali di tipo elementare.

Impiego e manutenzione ordinaria di attrezzature di uso comune.

Autonomia limitata da prescrizioni che non presentano difficoltà di interpretazione.

Facoltà di proporre miglioramenti e semplificazioni delle

modalità di svolgimento dei propri compiti.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Addetto pulizia.

Addetto di sorveglianza e pulizia.

Ausiliario di portineria con funzioni aggiunte.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

370.000 197.030 18.000 219.450 Scuola d'ob-

bligo in re-

lazione all'

età scolare

LIVELLO 3

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Prestazioni predeterminabili che richiedono un minimo di

qualificazione professionale con un minimo di autonomia

esecutiva.

Conduzione e manutenzione di attrezzature e macchine di media

complessità.

Facoltà di proporre miglioramenti e semplificazioni delle

modalità di svolgimento dei propri compiti.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Addetto mansioni primarie.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

400.000 197.030 18.000 234.400 Scuola d'ob-

bligo in re-

lazione all'

età scolare

LIVELLO 4

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Prestazioni di carattere amministrativo, contabile, tecnico, sociale, sanitario che presuppongono preparazione professionale adeguata e/o adeguata esperienza di lavoro con autonomia operativa.

Prestazioni manuali che richiedono cognizioni tecnico - pratiche qualificate o anche specializzate.

Uso e manutenzione ordinaria di strumenti o mezzi di lavoro anche complessi, di impiego semplice.

Facoltà di proposte di miglioramento e semplificazione delle procedure connesse ai propri compiti.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Addetto qualificato tecnico.

Addetto qualificato amministrativo-contabile.

Addetto qualificato sociale.

Addetto qualificato sanitario.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

400.300 197.030 18.000 249.250 Scuola d'ob-

bligo.

Scuola d'ob-

bligo con

qualificazio-

ne

LIVELLO 5

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Prestazioni di carattere amministrativo, anche contabile,

tecnico, sociale, sanitario, che implicano preparazione

professionale qualificata o specializzata e/o adeguata esperienza

di lavoro con autonomia operativa.

Conduzione e manutenzione ordinaria di attrezzature e macchine di

particolare complessità.

Attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche

specializzate.

Compiti di coordinamento e di vigilanza di altri operatori.

Proposte di miglioramento e di semplificazione delle procedure

connesse ai propri compiti ed eventualmente a quelle di altri

operatori.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Operatore amministrativo - contabile.

Operatore tecnico.

Operatore sociale.

Operatore sanitario.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI
BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE
GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

460.000 197.030 23.000 264.050 Scuola media

inferiore con

qualificazio-

ne/specializ-

zazione

LIVELLO 6

DECLARATORIA O PROFILI DI RUOLO

Attività di carattere amministrativo, anche contabile, tecnico, sociale, educativo, sanitario, che implicano responsabilità ed autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni di carattere generale, all'interno anche di una metodologia di programmazione, che richiedono particolare o specifica preparazione professionale, acquisita eventualmente con pratica di lavoro.

Comportano la eventuale partecipazione a commissioni, comitati, consigli ed altri organi collegiali e qualificazione professionale nei lavori di gruppo e nelle fasi di aggiornamento.

Attività anche manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di elevata specializzazione.

Conduzione e manutenzione ordinaria di attrezzature e macchine di elevata complessità. Eventuale assunzione di responsabilità nell'attività di un gruppo di operatori per lo svolgimento di

compiti assegnati.

Proposte di miglioramento della funzionalità del lavoro di gruppo.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Operatore specializzato - amministrativo - contabile - tecnico - sociale - educativo - sanitario.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

510.000 197.030 23.000 288.900 Diploma di

scuola media

superiore.

Diploma pro-

fessionale

specifico

LIVELLO 7

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Funzioni che richiedono l'utilizzazione complessa di dati e/o di conoscenze per l'espletamento di prestazioni lavorative, sufficientemente predeterminabili, con responsabilità e autonomia determinata o da prescrizioni di massima o dall'organizzazione propria del servizio nell'ambito di una metodologia di ricerca e di programmazione.

Funzioni che richiedono preparazione e capacità professionale per l'autonoma elaborazione di atti o dati preliminari e di

istruzione per le decisioni nonché di quelli esecutivi delle decisioni stesse.

Comportano la eventuale partecipazione a commissioni, comitati, consigli o altri organi collegiali e qualificazione professionale nei lavori di gruppo e nelle fasi di aggiornamento.

Il collaboratore inquadrato in questo livello è sistemato in unità operative, uffici o sedi presso i quali si definiscono atti di rilievo o si esercitano funzioni tipiche.

Proposte di miglioramento della funzionalità dell'unità operativa o gruppo di lavoro.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Collaborato amministrativo, contabile, tecnico, sociale, educativo, sanitario.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

540.000 197.030 23.000 303.750 Diploma di

scuola media

superiore.

Diploma pro-

fessionale

specifico

LIVELLO 8

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Funzioni che richiedono preparazione e capacità professionali

per il coordinamento delle attività di specifica unità operativa, con responsabilità e autonomia nell'ambito di prescrizioni di larga massima.

Funzioni che richiedono preparazione e capacità professionale per la elaborazione e la utilizzazione complessa di dati e di conoscenze per lo svolgimento in autonomia dei compiti specifici del servizio nell'ambito di una metodologia di ricerca e di programmazione.

Comportano la eventuale partecipazione a commissioni, comitati, consigli o altri organismi collegiali, e qualificazione professionale nei lavori di gruppo e nelle fasi di aggiornamento.

Proposte di miglioramento dell'unità operativa o gruppo di lavoro favorendo la generalizzazione delle esperienze.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Esperto amministrativo, contabile, tecnico, sociale, educativo, sanitario.

Coordinatore di sezione operativa.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

590.000 197.030 25.500 328.600 Laurea.

Per specifi-

che posizio-

ni di lavoro:

Diploma scuo-

la media superiore con esperienza.

Abilitazione professionale se richiesta dalla specifica attività

LIVELLO 9

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Funzioni che richiedono particolare o specifica preparazione e capacità professionali per l'autonoma elaborazione di dati o per la formazione di atti istruttori complessi, nonché l'attuazione delle decisioni successive agli stessi.

Funzioni che implicano attività organizzative o di coordinamento o di funzionalità attraverso relazioni interne per promuovere la collaborazione, per discutere problemi, per concordare l'attuazione di programmi specifici di una certa importanza.

Possono comportare il mantenimento di rapporti esterni per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile o per acquisire dati e informazioni di rilievo.

Attività di collaborazione qualificata a ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi d'intervento.

Funzioni che richiedono specifica preparazione tecnico-scientifica e capacità professionali per l'utilizzo complesso di conoscenze o di dati per lo svolgimento di compiti con

autonomia specifica del servizio e determinata all'interno di una metodologia di ricerca e di programmazione.

Comportano la eventuale partecipazione ad organismi e qualificazione professionale nell'attività di gruppo e nelle fasi di aggiornamento.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Responsabile di unità operativa.

Esperto in attività professionale.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

640.000 197.030 25.500 353.350 Laurea.

Abilitazione

professionale

se richiesta

dalla specifica

attività

LIVELLO 10

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Funzione dirigenziale di impulso e di coordinamento con adozione

di provvedimenti attribuiti da legge e regolamenti o dalle

direttive degli organi di amministrazione, nell'ambito di unità

organizzative omogenee e non, di complessa articolazione

funzionale (metodologia della attività di gruppo).

Funzioni che richiedono di stabilire e sviluppare rapporti

interni ed esterni impegnativi ad alto livello, per ottenere la collaborazione e l'accordo su programmi ed iniziative importanti.

Attività che richiedono una particolare preparazione tecnico-scientifica, derivante da specifici titoli professionali.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Funzione dirigenziale.

Esperto in attività professionale.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

700.000 197.030 28.000 383.100 Laurea.

Abilitazione

professionale

se richiesta

dalla specifica

attività

LIVELLO 11

DECLARATORIA O PROFILO DI RUOLO

Funzioni attinenti alla impostazione, definizione e gestione di programmi globali a medio e lungo termine riguardanti piu' Uffici del Dipartimento, o delle aziende o settori anche attraverso la metodologia delle attività di gruppo, corrispondenti agli obiettivi definiti dagli organi di Amministrazione con autonomia di individuazione, organizzazione ed impegno delle risorse.

QUALIFICHE O PROFILI PROFESSIONALI TIPO

Funzione dirigenziale.

Esperto in attività professionale con funzioni direttive.

PIEDE RETRI- INDENNITA' CIFRA FISSA IMPORTO PER TITOLO DI

BUTIVO DI CONTIN- PER OGNI INDENNITA' STUDIO BASE

GENZA AL SCATTO DI DI ANZIANI-

1/8/1980 ANZIANITA' TA'

760.000 197.030 28.000 413.000 Laurea.

Abilitazione

professionale

se richiesta

dalla specifica

attività

A pag. 303 del Bollettino n. 12 del dicembre 1980 l'"Indennità di

contingenza all'1.8.1980", relativa al 6° livello, è di Lire

197.300 e non Lire 197.030. Nello stesso Bollettino, alle pag.

303 e 304, ai livelli 7, 8 e 9, i titoli "Importo per indennità

di anzianità" e "Cifra fissa per ogni scatto di anzianità" vanno

comprensibilmente invertiti.